

**DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE
DEI DEHORS, CHIOSCHI E AFFINI**

INDICE :

Articolo 1 - Finalità della disciplina per la realizzazione dei dehors, chioschi e affini	pagina 3
Articolo 2 - Contenuti	pagina 3
Articolo 3 - Prescrizioni generali	pagina 3
Articolo 4 - Tipologie ammesse	pagina 4
Articolo 5 - Caratteristiche dei materiali	pagina 6
Articolo 6 - Ambiti omogenei: prescrizioni tipologiche	pagina 9
Articolo 7 - Interventi ammessi sulle attrezzature esistenti	pagina 10
Articolo 8 - Regimi di intervento	pagina 10
Articolo 9 - Sanzioni	pagina 11
Articolo 10 – Deroghe	pagina 11

Articolo 1 – Finalità della disciplina per la realizzazione dei dehors, chioschi e affini

1. La presente disciplina ha per oggetto il sistema delle attrezzature accessorie dei pubblici esercizi e delle attività commerciali ed artigianali del Comune di Campo Ligure.

2. La disciplina persegue le seguenti finalità:

- stabilire i criteri per la pianificazione del suolo pubblico e privato nel territorio comunale;
- definire i caratteri qualitativi dei dehors, dei gazebo, dei chioschi e di altre forme di occupazione di suolo pubblico o di suolo privato, per indirizzare la progettazione di tali manufatti e, conseguentemente, coordinare e migliorare l'immagine urbana;
- disciplinare, sotto il profilo quantitativo, l'occupazione del suolo pubblico e delle aree private per la realizzazione delle strutture accessorie dei pubblici esercizi, delle attività commerciali ed artigianali.

Articolo 2 – Contenuti

1. La presente disciplina stabilisce indicazioni e/o prescrizioni per le attrezzature da installare su suolo pubblico e privato per le quali sviluppa indicazioni generalizzate degli interventi, indicando le localizzazioni, gli elementi di vincolo e le componenti delle progettazioni di dettaglio.

2. In particolare sono individuati:

- le diverse tipologie e le rispettive modalità di intervento;
- gli ambiti omogenei da assoggettare a criteri unitari di progettazione con precisi elementi di identificabilità legati principalmente ai caratteri morfologici dell'insediamento e dei pubblici esercizi;
- i materiali ed i dettagli di arredo;
- le dimensioni massime sia in pianta che in alzato delle differenti tipologie;
- l'elenco degli elaborati grafici e descrittivi di progetto per l'ottenimento del titolo abilitativo e/o dell'atto di concessione occupazione suolo pubblico.

Articolo 3 – Prescrizioni generali

1. Gli esercizi pubblici, quali bar e ristoranti, le attività commerciali ed artigianali e quelle di vendita al dettaglio da parte di produttori agricoli o florovivaistici professionali possono realizzare attrezzature accessorie su suolo pubblico e privato, a condizione che tali impianti non costituiscano intralcio di pubblico transito sia veicolare che pedonale, né compromettano l'identificazione di manufatti architettonici di particolare pregio, e garantiscano, nel contempo, una corretta lettura dei loro rapporti con il contesto d'ambito.

2. Tali attrezzature devono:

- essere costituite da strutture interamente smontabili in modo da consentire lo smantellamento senza comportare particolari ripristini del suolo pubblico e privato;

- avere caratteristiche idonee per un corretto inserimento nel contesto ambientale;

- essere realizzate entro le proiezioni ortogonali dell'affaccio su suolo pubblico dell'esercizio pubblico, dell'attività commerciale ed artigianale o oltrepassare le proiezioni ortogonali dell'affaccio, previo nulla osta ai sensi del Regolamento comunale di occupazione suolo pubblico. Sono ammessi utilizzi di aree pubbliche adiacenti, previo nulla osta ai sensi del Regolamento comunale di occupazione suolo pubblico.

3. Le attrezzature accessorie definite dal presente regolamento, in considerazione della loro non definitiva e revocabile autorizzazione, non rappresentano compromissioni permanenti del territorio ed hanno caratteristiche tali da non potersi considerare costruzioni agli effetti degli indici e dei parametri urbanistici. Pertanto le stesse non sono soggette alla verifica dei distacchi dai confini e dalle costruzioni.

4. In caso di cessazione dell'attività e/o della concessione il suolo pubblico o privato pertinente alla medesima, dovrà obbligatoriamente essere liberato e sgomberato dalle attrezzature in esso realizzate e ripristinato allo stato precedente, fatto salvo subentro di nuovo concessionario.

5. Il rilascio dei titoli abilitativi e/o concessori è comunque subordinato al preventivo ottenimento di nulla osta da parte del Comando Polizia Municipale, per quanto concerne il rispetto delle prescrizioni al Codice della Strada e/o di altra specifica normativa di settore, nonché dell'Ufficio Tecnico per quanto di competenza, al fine del rilascio del titolo da parte dell'Ufficio Commercio per quanto concerne le attività commerciali ed artigianali al fine di verificarne la compatibilità con regolamenti e norme di settore, nel rispetto del Regolamento per occupazione di aree e spazi pubblici.

6. L'istanza per il rilascio dei titoli abilitativi e/o concessori deve contenere la documentazione tecnica e gli elaborati grafici e descrittivi sufficienti ad illustrare le finalità e le caratteristiche dei manufatti di arredo urbano che si intendono collocare nell'area pubblica. Tale documentazione deve contenere almeno una planimetria di insieme dell'area interessata, alla scala non superiore a 1:1000, piante, prospetti e particolari costruttivi e di dettaglio dei materiali e colori previsti per ogni tipo di arredo urbano, a scala adeguata. Può essere richiesto, ad integrazione, per una migliore comprensione della collocazione dei manufatti, un inserimento fotorealistico del progetto.

Articolo 4 – Tipologie ammesse

1. Le attrezzature su suolo pubblico o privato sono raggruppate nelle seguenti tipologie:

a. occupazione attrezzata durante l'orario di apertura dell'attività;

b. occupazione attrezzata stagionale o permanente

c. dehor stagionale;

d. dehor permanente;

e. chiosco.

2. In particolare dette tipologie si contraddistinguono per le seguenti caratteristiche:

- **occupazione attrezzata durante l'orario di apertura dell'attività:** detta tipologia è ammessa per tutti i tipi di attività ed è la semplice occupazione dei suoli con attrezzature identificate quali arredo urbano e limitate a: sedie, tavolini, ombrelloni, gazebo, espositori, fioriere, posizionate sul suolo per il solo periodo di apertura dell'attività e che alla chiusura dovranno essere ritirate all'interno dei locali dell'attività stessa o in altra sede;

- **occupazione attrezzata stagionale o permanente:** detta tipologia è ammessa per tutti i tipi di attività ed è l'occupazione dei suoli con attrezzature identificate quali arredo urbano e limitate a pedana appoggiata senza alcuna forma di ancoraggio, sedie, tavolini, ombrelloni, gazebo, espositori, fioriere, paratie mobili a delimitazione dell'area con altezza non superiore a 180 cm. di cui almeno la metà consenta la libera visione, tende da sole fissate al fabbricato dove ha sede l'attività. Dette strutture potranno avere carattere permanente o stagionale o temporanea ai sensi del Regolamento comunale di occupazione suolo pubblico, la tipologia autorizzata non può essere modificata, senza autorizzazione, ad eccezione di sostituzioni che rivestano carattere di manutenzione ordinaria come definite dall'articolo 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. 380/2001;

- **dehor stagionale:** detta tipologia è ammessa solo per le attività dei pubblici esercizi ed è l'occupazione dei suoli con attrezzature con relativo arredo urbano e limitate a pedana mobile, tenda da sole la cui altezza deve essere compresa da m. 2,30 a m. 3,00, ombrelloni, eventuali pergolati (anche a sostegno di tende da sole), ringhiera o paratie di altezza non superiore a 180 cm (di cui almeno la metà consenta la libera visione), sedie, tavolini, fioriere, illuminazione. La tipologia autorizzata non può essere modificata, senza autorizzazione, ad eccezione di sostituzioni che rivestano carattere di manutenzione ordinaria come definite dall'articolo 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. 380/2001;

- **dehor permanente:** detta tipologia è ammessa solo per le attività dei pubblici esercizi ed è l'occupazione dei suoli con attrezzature costituite da arredo urbano limitato a: pedana mobile, tenda da sole la cui altezza deve essere compresa tra m. 2,30 e m. 3,00, ombrelloni, eventuali pergolati (anche a sostegno di tende da sole), ringhiera o paratie di altezza non superiore a m. 1,80 (di cui almeno la metà consenta la libera visione), sedie, tavolini, fioriere, illuminazione;

La tipologia autorizzata non può essere modificata, senza autorizzazione, ad eccezione di sostituzioni che rivestano carattere di manutenzione ordinaria come definite dall'articolo 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. 380/2001;

- **chioschi:** detta tipologia è ammessa per i pubblici esercizi, le attività commerciali al dettaglio ed i produttori agricoli o florovivaistici professionali ed è l'occupazione dei suoli con relativo arredo urbano limitato a: pedana mobile, struttura in metallo di colore verde o grigio con tamponamenti di metallo di pari colore, di cui almeno il 50% trasparenti rigidi posizionato nella metà superiore, e copertura di metallo di colore della struttura e/o rame e/o di tessuto del colore ammesso per gli ombrelloni e/o trasparente, con altezza compresa tra ml. 2,30 e ml. 3,00, all'interno dei quali sono posizionati sedie, tavolini, fioriere e illuminazione, oppure con struttura di legno di colore naturale o verde o grigio, con tamponamenti di metallo pieno o misto metallo tipo ringhiera di pari colore e materiale trasparente rigido, sempre con la metà superiore chiusa mediante

tamponamenti trasparenti rigidi e copertura come sopra indicato oltre che con tegola canadese ai sensi art. 5 comma 10.

Articolo 5 – Caratteristiche dei materiali

1. Per le **sedie** sono ammesse le seguenti caratteristiche:

- ferro verniciato;
- acciaio inox, alluminio o legno;
- vimini;
- plexiglas o policarbonato;
- tessuto;

Sono assolutamente vietate sedie in plastica riportanti logo pubblicitari di aziende, fatto salvo il logo dell'attività stessa.

2. Per i **tavolini** sono ammesse le seguenti caratteristiche:

- struttura e piano in ferro verniciato di colore ferromicaceo (grigio) e corten;
- struttura e piano in legno verniciato di colore grigio o verde o al naturale;
- struttura in ferro o in acciaio inox e piano in legno verniciato di colore grigio o verde o al naturale;
- struttura in ferro e piano in ardesia o altro materiale lapideo e ceramica;
- struttura in acciaio e piano in acciaio inox o alluminio di colore argento;
- struttura in ferro verniciato, corten, legno, acciaio inox e piano in vetro;
- vimini;
- strutture in plexiglas e policarbonato;

Sono assolutamente vietati tavolini in plastica riportanti logo pubblicitari di aziende, fatto salvo il logo dell'attività stessa.

3. Per gli **ombrelloni** sono ammesse le seguenti caratteristiche:

- struttura lignea, ferro verniciato, corten, alluminio e teli in tessuto di colore bianco grezzo, ecru, verde, non lucidi.

Sono assolutamente vietati teli riportanti logo pubblicitari di aziende, fatto salvo il logo dell'attività stessa.

4. Per le **fioriere** sono ammesse le seguenti caratteristiche:

- vasi in cotto;
- contenitori in legno verniciato di colore grigio o verde o al naturale;
- vasi in materiale plastico color terra rossa, grigi e bianchi;
- vasi in materiale plastico grigi e bianchi retroilluminati espressamente autorizzati;

Sono assolutamente vietate fioriere riportanti logo pubblicitari di aziende, fatto salvo il logo dell'attività stessa.

5. Per le **paratie laterali** sono ammesse le seguenti caratteristiche:

- struttura in legno verniciato o al naturale o ferro verniciato di colore grigio o verde, o corten sulla quale possono essere appoggiati quali contrappesi le fioriere od ancorate alle pedane nei casi previsti dal precedente articolo 4;

- fioriere in legno verniciate di colore grigio o verde o al naturale sulle quali agganciare la parte in elevazione che può essere costituita da vetro (trasparente o parzialmente satinato) o ringhiere in legno verniciato al naturale per almeno il 50% della altezza massima;
- teli mobili (richiudibili in verticale o in orizzontale) in cotone o polymar di color bianco grezzo o ecru o policarbonato trasparente;
- sono assolutamente vietate sulle paratie logo pubblicitari di aziende, fatto salvo il logo dell'attività stessa.
- l'altezza totale non deve mai superare i ml. 1,80 per paratie realizzate in struttura

6. Per l'illuminazione sono ammesse le seguenti caratteristiche:

- pali di altezza non superiore a ml. 2,50 di qualsiasi materiale idoneo con soprastante corpo illuminante ai sensi della vigente normativa regionale in materia di illuminazione pubblica;
 - corpi illuminanti ancorati alle paratie, alle fioriere o nel caso di dehor e chioschi alla struttura portante nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di illuminazione pubblica;
 - corpi illuminanti ancorati alle murature degli edifici, previo consenso dei proprietari degli edifici interessati, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di illuminazione pubblica;
- Sono assolutamente vietati corpi illuminanti riportanti logo pubblicitari di aziende, fatto salvo il logo dell'attività stessa; gli impianti devono essere progettati, realizzati e certificati nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

7. Per le pedane sono ammesse le seguenti caratteristiche:

Nella occupazione attrezzata di suolo pubblico stagionale o permanente, dehor, gazebo e chioschi: struttura in legno o ferro (con altezza massima pari a 16 cm.) completamente chiusa sul perimetro al fine di evitare l'infiltrarsi di cartacce ed altro, con pavimentazione in doghe di legno o pannelli di legno verniciato al naturale oppure in scatolare metallico con pavimento resiliente, pavimenti galleggianti in ardesia o piastre di graniglia o altro materiale lapideo, dotata di elementi idonei all'abbattimento delle barriere architettoniche a norma di legge. Le pedane per l'occupazione attrezzata di suolo pubblico non possono essere in alcun modo ancorate al suolo, mentre per i dehors ed i chioschi è ammesso l'ancoraggio a pareti o suolo, fermo restando il fatto che in caso di smontaggio della struttura si dovrà provvedere al ripristino delle pareti e/o del suolo a perfetta regola d'arte.

8. Per le strutture portanti di dehors e chioschi sono ammesse le seguenti caratteristiche:

- intelaiatura in profili di alluminio verniciato e in ferro verniciato di colore grigio o verde;
- intelaiatura in profili lignei e/o lamellari impregnati o al naturale o verniciati di colore grigio o verde;
- strutture miste in profilati metallici e lignei e/o lamellari;

- montanti e traversine in alluminio verniciato o in ferro verniciato di colore grigio o verde;
- montanti e traversine in profilati lignei e/o lamellari impregnati o al naturale o verniciati di colore grigio o verde;
- elementi prefabbricati in ghisa;
- la struttura portante della copertura può essere rettilinea, a falda con una inclinazione massima di 30° o risolta con centina a tutto sesto od a sesto ribassato, l'altezza deve essere compresa tra m. 2,30 e m. 3,00.

9. Per i **tamponamenti** della struttura dei chioschi, premesso che nella parte sottostante potranno essere posizionati pannelli in legno, vetro o metallo di altezza massima pari a 90 cm, sono ammesse le seguenti caratteristiche:

- pannelli in vetro con telaio in ferro o alluminio elettroverniciato di colore grigio o verde;
 - pannelli modulari aperti in forma quadrata o rettangolare in legno (verniciato di colore grigio o verde), alluminio o ferro verniciato di colore grigio o verde,;
 - pannelli in vetro temperato non colorato, non a specchio o similari inseriti nel profilo del telaio;
 - pannelli scorrevoli in vetro non colorato non a specchio o similari e sistema ombreggiante con tende in cotone di colore bianco, ecru, verde;
 - pannelli modulari in vetro o vetro e legno verniciato al naturale o di colore grigio o verde o vetro e metallo di colore grigio o verde;
- Sono assolutamente vietati sui tamponamenti logo pubblicitari di aziende, fatto salvo il logo dell'attività stessa.

10. Per le **coperture** sono ammesse le seguenti caratteristiche:

- in tessuto polyamar o in cotone o altro, di colore bianco grezzo, ecru o verde (**per dehors**);
- Pannelli di tegola canadese colore rosso o ardesia con struttura lignea o metallica;
- pannelli in vetro di sicurezza o equivalente materiale trasparente con eventuale tenda ombreggiante (**per i chioschi**);
- pannelli in fogli di rame ossidato o preossidato (**per i chioschi**);
- pannelli in fogli metallici verniciati di colore ferro micaceo o verde (**per i chioschi**);

Sono ammesse tensostrutture quali sistemi ombreggianti costituite da pali d'appoggio in legno o metallo elettrocolorato di colore bianco, grigio o verde, picchetti tendicavo, tiranti e telo in polyamar o cotone di colore bianco grezzo o ecru; dette installazioni sono ammesse a condizione che l'ingombro complessivo si relazioni correttamente con la forma dell'area e le eventuali cortine edilizie presenti nell'ambito circostante.

10. Per il **sistema di riscaldamento** sono ammesse le seguenti caratteristiche: possono essere installati sistemi di riscaldamento a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico; tali sistemi possono essere sostenuti da piantane mobili o possono essere integrati nella struttura. In ogni caso devono costituire il minor impatto visivo possibile, non sono ammessi cavi di alimentazione aerei

e/o a vista in facciata e ogni intralcio deve essere opportunamente segnalato. Tutti gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte secondo le normative in materia. Non sono consentiti sistemi di climatizzazione per il raffrescamento.

Articolo 6 – Ambiti omogenei: prescrizioni tipologiche

1. La disciplina, data la differente caratterizzazione del territorio viene suddivisa in "ambiti omogenei" di seguito individuati, stabilendo per ognuno di essi le tipologie specificatamente ammissibili.

2. Macrozona A) – Comprende gli ambiti di PRG assimilati alla zona A (DM 1444/1968) ovvero la zona RE-AS individuata dal vigente PRG e le zone in essa intercluse: è ammessa di norma l'occupazione con l'impianto di cui all'articolo 4 – comma 1 – lettere a), b), c), d) e) della presente, per le lettere d) ed e) limitatamente all'ampliamento di attività già presenti in edifici dell'ambito e ad essi frontistanti. La superficie massima ammissibile è stabilita in misura non superiore a mq. 36,00 per le lettere a, b, c, e non superiore a mq 20,00 per le lettere d) ed e) e cumulativamente non superiore a mq 40,00.

La superficie dell'occupazione deve essere di forma regolare, subordinata a garantire il libero passaggio sia veicolare che pedonale e deve corrispondere alla proiezione ortogonale del locale nel quale viene esercitata l'attività, salvo condizioni particolari da valutarsi dall'Amministrazione Comunale e previo assenso dei terzi interessati nel rispetto del Regolamento comunale per occupazione di aree e spazi pubblici.

3. Macrozona B) - Comprende gli ambiti di PRG assimilati alle zone B e C (DM 1444/1968) ovvero quelli denominati RE-B e RE-C e le zone in esse intercluse: è ammessa di norma l'occupazione del suolo con gli impianti di cui all'articolo 4 – comma 1 – lettere a), b), c), d), e). La superficie massima ammissibile è quella corrispondente con la proiezione ortogonale del fronte del locale nel quale viene svolta l'attività, salvo condizioni particolari da valutarsi dall'Amministrazione Comunale e previo assenso dei terzi interessati, di forma regolare e subordinata comunque a garantire il libero passaggio sia veicolare che pedonale nel rispetto del Regolamento per occupazione di aree e spazi pubblici. La superficie massima ammissibile per le strutture di cui all'articolo 4 – comma 1 – lettere a), b), c), d), e) è stabilita in misura non superiore a mq 36,00.

Con riguardo ai chioschi è ammessa una superficie massima di mq. 20,00 per la struttura ed una superficie massima di occupazione per l'attività (struttura + area esterna) massima di mq. 40,00. Per i chioschi afferenti l'attività di vendita al minuto da parte di produttori agricoli o florovivaistici professionali, la superficie massima ammessa della struttura è di 30,00 mq. e di 20,00 mq per l'area esterna.

4. Macrozona D) - Restanti parti dei territori comunali ovvero aree a destinazione agricola AB e AP compreso le zone ATP: è ammessa di norma l'occupazione del suolo con gli impianti di cui all'articolo 4 – comma 1 – lettere a), b), c), d), e) della presente disciplina, nel rispetto della normativa di PRG. Con riguardo ai chioschi è ammessa una superficie massima di mq. 20,00. Per i chioschi afferenti l'attività di vendita al minuto da parte di produttori agricoli o

florovivaistici professionali, la superficie massima ammessa della struttura è di 30,00 mq.

Per tutte le attrezzature autorizzate sul territorio comunale previste dalla presente disciplina è facoltà dell'Amministrazione, per ogni esigenza per pubblico interesse e senza che ciò comporti richiesta di risarcimento alcuno da parte del titolare interessato, disporre, previa comunicazione effettuata con preavviso minimo di quindici giorni, lo smontaggio di ogni tipo di attrezzatura, che potrà essere ripristinata nel momento in cui tale esigenza verrà meno nel rispetto del Regolamento comunale per occupazione di aree e spazi pubblici.

Articolo 7 – Interventi ammessi sulle attrezzature esistenti

1. Le attrezzature esistenti sia su suolo pubblico che su suolo privato, non rispondenti alle disposizioni della presente disciplina, dovranno essere adeguate in caso di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e/o sostituzione.

Articolo 8 – Regimi di intervento

1. Considerato, in via preliminare, che:

- il territorio comunale è caratterizzato da vocazione turistica con prevalenza stagionale, per cui molti esercizi hanno necessità di ampliare all'esterno la loro attività in determinati periodi dell'anno;

- che, fermo restando il rispetto delle disposizioni previste nella disciplina stessa per quanto concerne:

- il nulla osta del Comando Polizia Municipale e l'autorizzazione dell'Ufficio Commercio;

- l'iscrizione ai ruoli per il pagamento della relativa tassa per occupazione suolo pubblico (quando dovuta);

deve essere stabilita una differenziazione tra gli impianti che acquisiscono carattere "permanente" e quelle che acquisiscono, invece, carattere "stagionale" quantificato ai sensi del Regolamento comunale per occupazione di aree e spazi pubblici.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, si stabilisce che per quanto riguarda gli impianti di cui all'articolo 4 – comma 1 - della presente disciplina, sotto il profilo urbanistico – edilizio, sono soggette a:

lettera a) – attività libera ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm. ed ii., fatte salve altre specifiche norme di settore;

lettera b) – attività libera ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm. ed ii., fatte salve altre specifiche norme di settore;

lettera c) – attività libera ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm. ed ii., fatte salve altre specifiche norme di settore;

lettera d) – attività libera ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm. ed ii., fatte salve altre specifiche norme di settore;

lettera e) - Permesso di Costruire ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 380/2001 per i chioschi realizzati su suolo pubblico o privato; per i chioschi da realizzare su suolo pubblico è necessario il rilascio di autorizzazione convenzionata.

3. Il pagamento dei contributi concessori dovuti per gli interventi previsti su suolo pubblico sono quelli previsti dal vigente Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico.

4. Le attrezzature a carattere "permanente" sono a tempo indeterminato ma assoggettabili a revoca da parte dell'Amministrazione per ragioni di pubblica utilità, per il mancato rinnovo dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, per mantenimento delle strutture in modo indecoroso, per utilizzo di materiali non previsti dalla presente disciplina e per ogni altra ragione fondatamente motivata, fatto salvo l'interruzione temporanea prevista dagli articoli che precedono ai sensi del Regolamento comunale per occupazione di aree e spazi pubblici.

5. Per gli impianti "stagionali", al loro perentorio smontaggio alla scadenza del periodo autorizzato, le aree dovranno essere completamente liberate.

6. Sia per le autorizzazioni "stagionali" che per quelle "permanenti", qualora si proceda allo smontaggio, è fatto obbligo al titolare di provvedere al ripristino a regola d'arte del suolo ed in caso di inottemperanza sarà facoltà dell'Amministrazione procedere in danno del titolare stesso o suoi aventi causa.

7. La presente disciplina non trova applicazione per le strutture esistenti sul territorio in possesso di titoli abilitativi edilizi già rilasciati anteriormente all'entrata in vigore della presente.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Fatte salve tutte le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente, ogni altra violazione alle disposizioni del presente Regolamento sarà sanzionata con l'ammenda da € 300,00 ad € 3.000,00.

Articolo 10 – Deroghe

1. In caso di dichiarazione di stato di emergenza, per tutta la durata del periodo, o in caso di altre specifiche disposizioni nazionali o regionali in materia, o su specifico provvedimento comunale, per tutte le attività commerciali indicate all'art. 4 del presente regolamento, non si applicano i limiti dimensionali previsti dall'art. 6 del Regolamento per le rispettive macrozone in esso individuate.

Dovranno essere in ogni caso rispettate le misure a salvaguardia della pubblica incolumità, delle disposizioni derivanti dalla disciplina sulla circolazione stradale di cui al D. Lgs. 285/92 e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione di cui al D.P.R. 495/92 nonché di ogni altra specifica norma di settore avente incidenza nel caso specifico.

Le eventuali eccedenze della superficie dell'occupazione, rispetto alla proiezione ortogonale del locale nel quale viene esercitata l'attività, sono comunque soggette al preventivo assenso del terzo interessato come previsto del Regolamento comunale per occupazione di aree e spazi pubblici.